



## COMUNE DI LUMEZZANE

(provincia di Brescia)

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA  
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
denominato  
«Piano di attuazione B.A. Bonomi Acciai srl/Pintossi»

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150  
Articoli 12, 14 e 46, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Adottato con deliberazione della Giunta comunale <sup>(1)</sup>n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

Approvato con deliberazione della Giunta comunale <sup>(2)</sup>n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO

L'anno duemiladiciasette, addì \_\_\_\_\_ del mese di Agosto (\_\_\_/08/2017), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_

(oppure)

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor \_\_\_\_\_, segretario comunale del Comune di Lumezzane, competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

si sono costituiti i Signori:

- BONOMI LAURA nata a Lumezzane il 22/02/1971 cf. BNM LRA71B62 E738S  
in rappresentanza della società B.A. Bonomi Acciai srl con sede in Lumezzane via Industriale 90/E – 90/F P.IVA C.F. 02670860986

proprietaria delle seguenti quote:

piena proprietà 1/1

delle aree situate in Comune di Lumezzane (BS), denominate “LOTTO A” così individuate:

Foglio 33 particella 113 bosco ceduo classe 2 superficie mq. 110,00

Foglio 33 particella 582 prato irriguo classe 2 superficie mq. 1.290,00

- PINTOSSI PIETRO nato a Lumezzane San Sebastiano (BS) il 24 dicembre 1926, residente a Lumezzane via Industriale n° 88  
Codice Fiscale PNT PTR 26T24 E740I
- PINTOSSI GIANCARLO GIROLAMO nato a Brescia il 22/12/1966 residente in Lumezzane via Industriale n° 102  
codice fiscale PNT GCR 66T22 B157T
- PINTOSSI GIUSEPPE nato a Brescia il 05/08/1974 residente in Lumezzane via Industriale n° 88  
codice fiscale PNT GPP 74M05 B157Z

proprietari delle seguenti quote:

Pintossi Pietro prop. 1/2

Pintossi Giancarlo Girolamo prop. 1/4

Pintossi Giuseppe prop. 1/4

delle aree situate in Comune di Lumezzane (BS), denominate “LOTTO B” così individuate:

Foglio 33 particella 475 prato irriguo classe 2 superficie mq. 15,00

Foglio 33 particella 581 prato irriguo classe 2 superficie mq. 2.800,00

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte;

e il sig. Architetto GIAN PIERO PEDRETTI, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di DIRIGENTE SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI pro tempore del Comune di Lumezzane, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del \_\_\_\_\_ comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,

### PREMESSO

- a) che i firmatari della presente Convenzione Urbanistica rappresentano la maggioranza assoluta e pertanto dichiarano di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- b) che le aree di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 4.215,00 e nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 09/04/2014, sono classificate come segue:
- parte zona omogenea «D1 – Produttiva consolidata» per una superficie di mq 4.160,00.
  - parte zona omogenea «SP3 – Aree per strade, piazze, percorsi pedonali e spazi pubblici pavimentati» per una superficie di mq 55,00.
- c) che lo strumento urbanistico, all'art. 6 delle N.T.A del piano dei servizi, ha previsto l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo convenzionato, qui denominato «Piano di attuazione B.A. Bonomi Acciai srl/Pintossi»;
- d) che quanto dichiarato alle precedenti lettere b) e c), con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- e) che sull'area gravano i seguenti vincoli:
- e.1) vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42, (Art. 142, lettera c, fascia rispetto di 150 m dai corsi d'acqua);
- e.2) che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull'area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

### VISTI

- f) la domanda di adozione e approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. \_\_\_\_\_;
- g) la deliberazione della Giunta comunale (3) n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano attuativo;
- h) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di

legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;

i) la deliberazione della Giunta comunale (4) n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo;

l) la nota prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l'avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione;

m) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

n) il combinato disposto dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OBBLIGO GENERALE**

1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
2. Si precisa che il presente piano attuativo è articolato in due lotti distinti che verranno realizzati in tempi diversi. Nell'immediato si realizzerà solo il lotto A e pertanto il verde relativo al lotto B verrà ceduto o monetizzato quando verranno realizzate le opere relative al lotto B

### **ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

### **ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di ricevimento, da parte dei proponenti, della comunicazione di cui alla lettera l) delle premesse, con gli estremi dell'avvenuta approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma.

3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi.
4. La cessione della proprietà delle aree, in forma gratuita a favore del Comune, avviene formalmente con la stipula della presente convenzione come previsto all'articolo 15.

#### **ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

1. La società B.A. Bonomi Acciai srl si assume a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione della pavimentazione asfaltica, della segnaletica verticale ed orizzontale per le aree adibite a parcheggio pubblico, il tutto come meglio specificato nella tavola grafica n° 4 e computo metrico allegati alla richiesta di approvazione del piano attuativo.
2. L'area a parcheggio per una superficie di mq. 347,73 con individuati n° 14 posti auto viene reperita integralmente sull'area catastale di cui al foglio 33 mappale 581 del censuario di Lumezzane.
3. L'area da destinare a verde pubblico relativa al LOTTO B per una superficie di mq. 232,23 viene reperita integralmente sull'area catastale di cui al foglio 33 mappale 581 del censuario di Lumezzane.
4. L'area da destinare a verde pubblico relativa al LOTTO A per una superficie di mq. 115,50 verrà integralmente monetizzata.

#### **ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

1. Lo strumento urbanistico generale non prevede per i piani attuativi la dotazione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

#### **ART. 6 - OPERE DA ESEGUIRE QUALI OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI**

1. Non sono previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali a carico dei proponenti

#### **ART. 7 – DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD AD USO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'Art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi integrante il vigente strumento urbanistico gli standard ad uso pubblico che competono al piano attuativo, sono quantificati ed individuati come da calcoli grafo-analitici di cui alla tavola grafica 2 allegata e più precisamente:

Standard di parcheggio ad uso pubblico:

LOTTO A mq. 115.50

LOTTO B mq. 232.23

Standard da destinare a verde pubblico:

LOTTO A mq. 115.50

LOTTO B mq. 232.23

2. In relazione all'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del piano attuativo, la società B.A. Bonomi Acciai srl chiede la monetizzazione della superficie a verde del LOTTO A per una superficie di mq. 115,50.

#### **ART. 8 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE**

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e visto l'articolo 7 della presente convenzione, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo e che non sono reperite direttamente assommano a mq 115,50.

2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 100,00 (euro Cento/00) al metro quadrato, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:  
 $\text{mq } 115,50 \times \text{euro/mq } 100,00 = \text{euro } 11.550,00$  (euro undicimilacinquecentocinquanta/00).
3. L'importo totale della monetizzazione è versato dalla società B.A. Bonomi Acciai srl alla Tesoreria del Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai proponenti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili.

#### **ART. 9 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE**

1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui all'articolo 4, integrante il piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione dell'art. 213, comma 3, lett. h-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi.
3. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al Comune per l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005
4. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.

#### **ART. 10 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005, in conformità al Permesso di Costruire che verrà rilasciato dal Comune di Lumezzane ai proponenti.
2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicati al Comune in sede di richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione o altro atto di assenso ad esso equipollente.
3. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al relativo regolamento di attuazione.
4. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L'onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei proponenti.

#### **ART. 11 – IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI**

1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, ammonta a euro 40.333,02 (QUARANTAMILATRECENTOTRENTATRE/02, come risulta dal computo metrico estimativo allegato al piano attuativo, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo (separatamente per i lavori e per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008), I.V.A., spese tecniche per direzione lavori e collaudo, nonché ogni altra obbligazione avente contenuto economico patrimoniale, così ripartito:

opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4: euro 28.959,85

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: euro 2.000,00

I.V.A. per le opere: euro 6.811,17

spese tecniche per direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, comprensive di oneri fiscali: euro 2.562,00

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, mediante garanzia fideiussoria bancaria / polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ ( ) per euro \_\_\_\_\_ con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso;
4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.
5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all'attuazione della convenzione, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum.
6. La garanzia si estingue per il 100 % (centopercento) del suo importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell'articolo 13, comma 2; La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui all'articolo 12.

#### **ART. 12 – MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE**

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico dei proponenti fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 11.
3. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 2, i proponenti devono curare l'uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l'adeguata segnaletica e le opere provvisoriale e di

prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale o fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 2, resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall'uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state trasferite al Comune.

#### **ART. 13 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO**

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI PARTICOLARI**

1. I proponenti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano attuativo.
2. I proponenti si impegnano a cedere, con le modalità di cui all'articolo 15, le superfici individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
  - a) gratuitamente al Comune a titolo di PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO, l'area campita con il color azzurro di mq. 347,73 foglio 33 porzione del mappale 581.

#### **ART. 15 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE**

1. L'area di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) è ceduta in forma gratuita al Comune direttamente sin d'ora con la firma della convenzione; per l'esatta individuazione catastale seguirà, terminati i lavori e prima del collaudo, tipo di frazionamento al fine dell'attribuzione della particella con tralcio dalla maggior superficie del mappale 581.  
Il verde relativo al lotto B di mq. 232,23 verrà ceduto o monetizzato quando verranno realizzate le opere relative al lotto B
2. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
3. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.
4. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune e da asservire all'uso pubblico, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di



frazionamenti e atti notarili.

5. I proponenti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentate del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

#### **ART. 16 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire, DIA o SCIA per l'edificazione in conformità al vigente strumento urbanistico nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
2. L'efficacia dei permessi di costruire o di altri atti di assenso equipollenti, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, b) nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire o altri atti di assenso ad esso equipollenti, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

1. La risoluzione delle controversie riguardanti la presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Brescia.

#### **ART. 18- PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. Il progetto di piano attuativo è composto da:
  - a) relazione illustrativa progettuale;
  - b) documentazione fotografica;
  - c) elaborati grafici urbanistici composto da n. 4 tavole;
  - d) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;

#### **ART. 19 - SPESE**

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della società B.A. Bonomi Acciai srl.

#### **ART. 20 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI**

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (*Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul*

*valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.*

Letto, confermato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_

Proponenti

per il Comune

---